



Comune di Udine

Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente
Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ESTETICO DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DELLE TENDE

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. **GIORGIO PILOSIO**

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto, definizioni e ambiti di regolamentazione**
- Art. 2 Definizione delle Zone omogenee**
- Art. 3 Autorizzazioni ai sensi del Codice della Strada per la collocazione di insegne di esercizio**
- Art. 4 Collocazione, manutenzione, ripristino, rimozione**
- Art. 5 Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse**
- Art. 6 Segnalazione certificata di inizio attività e autorizzazioni ai sensi del Codice della Strada per la collocazione di tende**
- Art. 7 Modalità di presentazione della richiesta per la collocazione delle insegne di esercizio**
- Art. 8 Modalità di rilascio delle autorizzazioni per la collocazione delle insegne di esercizio**
- Art. 9 Modifiche alle delle insegne di esercizio**

NORME PER LA CATEGORIA INSEGNE DI ESERCIZIO

- Art. 10 Le insegne di esercizio come elemento di arredo urbano**
- Art. 11 Collocazione delle insegne di esercizio negli edifici**
- Art. 12 Norme tecniche di installazione**
- Art. 13 Luminosità delle insegne di esercizio**
- Art. 14 Portici e sottoportici**
- Art. 15 Insegne di esercizio su palo**
- Art. 16 Insegne di esercizio a totem**
- Art. 17 Insegne di esercizio su chioschi o edicole**
- Art. 18 Stazioni di servizio carburanti**
- Art. 19 Deroghe per attività poste in zone isolate e/o arretrate dal filo strada**
- Art. 20 Gallerie**
- Art. 21 Cantieri**

NORME PER LA CATEGORIA TENDE

- Art. 22 Collocazione e caratteristiche**

NORME FINALI

- Art. 23 Vigilanza e sanzioni**
- Art. 24 Disposizioni finali**

TABELLA DELLE TIPOLOGIE E DELLE ZONE OMOGENEE

CATALOGAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DELLE TENDE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto, definizioni e ambiti di regolamentazione

Il presente Regolamento disciplina gli interventi relativi alla collocazione delle insegne di esercizio, così come definite dall'art. 47, 1° comma del D.P.R. 495/1992 (distinte nelle varie tipologie previste nei successivi articoli quali insegne, vetrofanie, cartelli, ecc.), nonché delle scritte sulle tende, ai sensi del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e loro successive modificazioni e integrazioni).

L'art. 47 - 1° comma del D.P.R. 495/1992 definisce «insegna di esercizio» *"... la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta"*.

Inoltre nella tipologia «insegna di esercizio» il presente Regolamento comprende anche quelle esposizioni pubblicitarie che evidenziano scritte, prodotti, marchi o altro strettamente correlate all'attività commerciale svolta (ad esempio: la marca del caffè per le attività di ristoro, la marca dei pneumatici dell'attività di officina, ecc.).

Il Regolamento disciplina inoltre la collocazione di tende apposte esternamente alle facciate degli edifici direttamente prospicienti aree pubbliche, aggettanti e non aggettanti rispetto a esse, e prive di elementi strutturali verticali ricadenti al suolo.

Le presenti disposizioni si applicano, oltre che per i locali d'affari e per gli esercizi pubblici, anche quando l'installazione avvenga in edifici destinati alla residenza privata, unicamente per le facciate direttamente prospicienti spazi pubblici o soggetti a pubblico transito; in tal caso non è consentita la collocazione di alcuna forma pubblicitaria.

Il presente Regolamento trova attuazione all'interno della delimitazione dei Centri Abitati approvata con delibera di Giunta Municipale n. 318 d'ord. del 10/10/2014, mentre all'esterno di detta delimitazione valgono le norme del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e loro successive modificazioni e integrazioni).

La collocazione di forme pubblicitarie e tende su edifici sottoposti a tutela ambientale (con Decreto Ministeriale oppure ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D. lgs. 42/2004 e successive modifiche) e/o beni vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), è sempre soggetta a parere preventiva autorizzazione della Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, ai sensi rispettivamente dell'art. 21 o dell'art. 146 del citato D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche.

Alla richiesta di collocazione di forme pubblicitarie e/o tende ricadenti all'interno delle aree di tutela paesaggistica, e relative a locali d'affari ed esercizi pubblici, deve essere altresì allegata l'autorizzazione paesaggistica emessa dall'ufficio comunale competente.

La collocazione di tende sugli immobili riferiti agli *"Edifici ed ambiti urbani tutelati"*, relative a residenze, a locali d'affari e ad esercizi pubblici, e sedi di attività, è soggetta a preventivo parere della Commissione edilizia, ai sensi delle vigenti Norme di Attuazione del PRGC.

Non rientrano nel presente Regolamento altri manufatti e/o tipologie disciplinati da altre leggi e/o regolamenti, quali ad esempio:

- impianti pubblicitari indicati dal Piano generale degli impianti pubblicitari;
- preinsegne ed altre forme pubblicitarie non rientranti nella definizione di insegne di esercizio;
- targhe professionali;

- segnali turistici e di territorio di cui all'Art. 134 DPR 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
- cartelli direzionali di indicazione alberghiera di cui al Piano di Segnalamento Alberghiero adottato con autorizzazione PI/A 7526 in data 20 dicembre 2005 del Comandante di Polizia Municipale;
- cartelli e insegne di indicazione culturale, turistica, ecc.;
- altre tipologie di insegne e impianti pubblicitari previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e loro successive modificazioni e integrazioni).

Art. 2

Definizione delle Zone omogenee

Il territorio comunale viene suddiviso, ai fini della normativa del presente Regolamento, in quattro Zone.

ZONA 0: la zona corrisponde alle vie e piazze della zona pedonale, ZTL e ZTPP in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

ZONA 1: la zona corrisponde all'Ambito del Centro Città come indicato nel Piano Regolatore Generale Comunale ad esclusione della Zona 0.

ZONA 2: la zona corrisponde a tutto il territorio comunale con esclusione della Zona 0, della Zona 1 e della Zona 3.

ZONA 3: la zona corrisponde alle aree individuate nel Piano Regolatore Generale Comunale come Sistema della produzione e del commercio (zone D e H).

Art. 3

Autorizzazioni ai sensi del Codice della Strada per la collocazione di insegne di esercizio

La collocazione delle insegne di esercizio lungo le strade o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 23, comma 4, del vigente Codice della Strada.

Non è soggetta ad autorizzazione di cui al comma precedente, la collocazione di: targhe commerciali con superficie fino a 500 cmq., limitatamente al piano terra dell'edificio; le targhe aventi dimensioni maggiori, rientrano nelle prescrizioni del presente Regolamento;

vetrofanie con superficie fino a 500 cmq., poste su vetrine/porte/finestre del piano terra dei locali d'affari e degli esercizi pubblici;

forme pubblicitarie poste all'interno delle vetrine/porte/finestre del piano terra dell'edificio, ad una distanza superiore a cm. 50 dalle stesse.

Per l'installazione di forme pubblicitarie relative a manifestazioni direttamente organizzate dal Comune, la deliberazione di approvazione della manifestazione stessa costituisce l'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 4

Collocazione, manutenzione, ripristino, rimozione

Le insegne di esercizio e le tende devono essere collocate in modo da non occultare la segnaletica stradale esistente; su tutto il territorio comunale, tali strutture non potranno inoltre essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali: fregi, marcapiano, riquadri di vetrine/porte/finestre, ecc.

Qualora si rendesse necessario provvederne lo spostamento, l'onere relativo alla nuova collocazione è a carico esclusivamente del richiedente, previo accordo con l'ufficio comunale competente in materia di traffico e mobilità.

Le insegne di esercizio e le tende, compresi i supporti, devono essere mantenute in ordine e in perfetto stato di conservazione, sia dal punto di vista estetico che di sicurezza.

In difetto, il Comune ne potrà richiedere il ripristino o la rimozione entro un congruo termine, comunque non oltre 180 giorni, trascorso il quale procederà alla rimozione coatta con l'addebitamento delle spese agli interessati, restando salva comunque l'applicazione di eventuali sanzioni in materia.

Art. 5

Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse

Il Comune si riserva la facoltà, a suo giudizio insindacabile, di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi forma pubblicitaria o tenda per necessità estetiche, per demolizioni o ricostruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato 30 giorni prima.

Nel caso di cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei manufatti rimossi, né nella medesima posizione né in altri luoghi alternativi.

Art. 6

Segnalazione certificata di inizio attività e autorizzazioni ai sensi del Codice della Strada per la collocazione di tende

La collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici, è realizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 17 della L.R. 19/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

E' comunque salva la facoltà dell'interessato di ricorrere alle disposizioni di cui agli artt. 18 e 19, della L.R. 19/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

La collocazione di tende di cui al primo comma riportanti scritte pubblicitarie, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada.

Non è soggetta a segnalazione o comunicazione la collocazione di tende esterne su edifici o singole unità immobiliari residenziali, ad esclusione di quelle riguardanti edifici tutelati o vincolati di cui all'art. 1.

Art. 7

Modalità di presentazione della richiesta per la collocazione delle insegne di esercizio

La richiesta per la loro collocazione va presentata utilizzando i rispettivi appositi moduli disponibili sul sito internet del Comune di Udine.

Art. 8

Modalità di rilascio delle autorizzazioni per la collocazione delle insegne di esercizio

Le autorizzazioni per la collocazione delle insegne di esercizio di cui al presente Regolamento sono rilasciate salvo diritti di terzi e sotto l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite dagli enti ed organi tutori competenti, ivi comprese l'autorizzazione/nulla osta dell'assemblea del condominio (o dell'Amministratore dello stesso) o quella del proprietario dell'immobile, ove necessarie.

Art. 9

Modifiche alle insegne di esercizio

Le variazioni delle dimensioni e della collocazione delle insegne di esercizio già installate, nonché dei loro materiali, forme e colori, richiedono il rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi del Codice della Strada.

Nei casi di modifica delle scritte, con mantenimento dei colori, è sufficiente la semplice comunicazione delle modifiche da apportare richiamando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione originaria in corso di validità.

NORME PER LA CATEGORIA INSEGNE DI ESERCIZIO

Art. 10

Le insegne di esercizio come elementi di arredo urbano

Le insegne di esercizio devono essere considerate elemento di arredo urbano e come tale la loro progettazione, realizzazione e installazione deve proporre un valido inserimento estetico, che si armonizzi e non alteri il disegno architettonico dell'edificio su cui viene apposta o il contesto urbanistico - ambientale in cui si va ad inserire.

Il Comune, a suo motivato giudizio, può negare l'autorizzazione ovvero ordinare di non effettuare la collocazione delle forme pubblicitarie che per forma e/o dimensioni e/o materiali e/o colori e/o tecnologie impiegate siano in contrasto con i principi contenuti nel precedente comma.

Art. 11

Collocazione delle insegne di esercizio negli edifici

Per le attività poste esclusivamente e/o prevalentemente al piano terra degli edifici è consentita la collocazione di insegne di esercizio (delle tipologie conformi a quanto previsto dal presente Regolamento), limitatamente alla porzione di edificio relativa al piano terra.

Sui vetri delle vetrine/porte/finestre al piano terra è consentita inoltre la collocazione di vetrofanie, senza limiti di superficie.

Per le attività poste esclusivamente ai piani superiori degli edifici non è consentita la collocazione di insegne di esercizio di qualsiasi tipologia sulle murature; è fatta deroga alle attività che utilizzano l'intero edificio.

Le attività poste esclusivamente ai piani superiori non potranno collocare insegne di esercizio sulle murature dell'intero immobile, ma potranno installare sui vetri delle finestre di tali piani, unicamente vetrofanie, con una superficie massima (sommando gli inviluppi delle singole lettere e marchi) del 50% del foro della finestra.

Sui serramenti esterni o all'interno dei vetri delle finestre dei piani superiori, non è quindi consentito porre insegne di esercizio luminose o non luminose; sono consentite le tende interne, con lettere o simboli ritagliati o serigrafati nella misura massima di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono afferenti gli edifici ricadenti nella ZONA 0, ZONA 1 e ZONA 2.

Nella ZONA 3 è consentita la collocazione di insegne di esercizio (delle tipologie conformi a quanto previsto dal presente Regolamento) sulle murature degli edifici.

In tutti i casi sono fatte salve le prescrizioni di cui al precedente articolo 10 ed al successivo articolo 12.

Art. 12

Norme tecniche di installazione

Tutte le insegne di esercizio luminose apposte sulle murature degli edifici non devono lasciare intravedere cavi elettrici, altri dispositivi necessari al loro funzionamento e gli elementi di supporto; ove ciò non sia possibile, potrà essere consentito posizionare un pannello di base, dello spessore massimo di cm. 5, purché armonicamente e cromaticamente inserito nelle strutture architettoniche degli edifici. Fino all'altezza di m. 2,50 dal suolo, possono essere collocate insegne di esercizio su marciapiedi, passaggi pedonali o viabilità in genere (pubblici o privati di pubblico transito) che non sporgano oltre cm. 5.

Al di sopra dell'altezza di m. 2,50 le forme pubblicitarie possono sporgere fino a cm 15.

Le insegne di esercizio poste in modo perpendicolare o inclinato rispetto alla viabilità sono consentite limitatamente con sporgenza dalla facciata non superiore a cm. 70 e comunque non superiore a 1/3 della larghezza della strada, di altezza non superiore a cm. 100, ed arretrate di almeno cm. 50 dal bordo esterno del marciapiede o passaggio pedonale e devono essere poste ad altezza minima di m. 2,50 dal suolo.

Qualora luminose, non devono lasciare intravedere cavi elettrici o altri dispositivi necessari al loro funzionamento.

Le tipologie delle forme pubblicitarie ammissibili nelle varie zone omogenee di cui all'art. 2, sono riportate nella Tabella "Tipologie forme pubblicitarie e Zone Omogenee", allegata al presente Regolamento.

Art. 13

Luminosità delle insegne di esercizio

Le insegne di esercizio luminose dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso, di risparmio energetico nelle illuminazioni esterne e di tutela dell'ambiente.

In tutte le zone omogenee del presente Regolamento non è consentita l'installazione di insegne di esercizio intermittenti, correnti e con variazione di colore.

L'intensità dell'illuminazione diretta e/o indiretta delle forme pubblicitarie non deve costituire pericolo di abbagliamento per i veicoli in transito su aree e viabilità pubbliche o private di pubblico transito e non deve ingenerare in alcun modo interferenza con la segnaletica stradale.

È altresì vietata l'installazione di insegne di esercizio, compresi i loro supporti, semoventi o basculanti; nonché di quelle a fascio luminoso proiettante sulle aree e viabilità citate al precedente comma.

Art. 14

Portici e sottoportici

Nelle Zone 0 e 1 è vietata la collocazione di qualsiasi insegna di esercizio tra i pilastri e le colonne dei portici e dei sottoportici; è tuttavia consentita la loro collocazione nei fori delle vetrine/porte/finestre o in appoggio alla parete, parallelamente ai portici e sottoportici stessi.

Art. 15

Insegne di esercizio su palo

Le insegne devono ricadere su area privata, possono essere a bandiera, a pastorale o a cartello, mono o bifacciali, con spessore massimo di cm. 15, sorrette da uno o più pali, collocate parallele, perpendicolari o inclinate rispetto alla viabilità, con le seguenti prescrizioni:

in zona omogenea 2:

- una dimensione massima di mq. 4,00 (per una superficie espositiva massima di m. 4,00 se monofacciale oppure m. 8,00 se bifacciale)
- un'altezza massima di m. 4,00 dal suolo (compreso l'eventuale basamento);

in zona omogenea 3:

- una dimensione massima di mq. 9,00 (per una superficie espositiva massima di m. 9,00 se monofacciale oppure m. 18,00 se bifacciale)
- un'altezza massima di m. 7,00 dal suolo (compreso l'eventuale basamento).

Tali insegne devono essere poste alle seguenti distanze:

- m. 3,00 dalla carreggiata stradale (se non luminosa),
- m. 4,50 dalla carreggiata stradale (se luminosa o illuminata),
- m. 20 da segnali stradali, intersezioni, curve e impianti semaforici,
- m. 10 da altre insegne su totem o su palo.

Art. 16

Insegne di esercizio a totem

Le insegne devono ricadere su area privata, possono essere mono o bifacciali, con spessore massimo di cm. 15, collocate parallele, perpendicolari o inclinate rispetto alla viabilità, con le seguenti prescrizioni:

in zona omogenea 2:

- una dimensione massima di mq. 4,00 (per una superficie espositiva massima di m. 4,00 se monofacciale oppure m. 8,00 se bifacciale)
- un'altezza massima di m. 4,00 dal suolo (compreso l'eventuale basamento);

in zona omogenea 3:

- una dimensione massima di mq. 9,00 (per una superficie espositiva massima di m. 9,00 se monofacciale oppure m. 18,00 se bifacciale)
- un'altezza massima di m. 7,00 dal suolo (compreso l'eventuale basamento).

Tali insegne devono essere poste alle seguenti distanze:

- m. 3,00 dalla carreggiata stradale (se non luminosa),
- m. 4,50 dalla carreggiata stradale (se luminosa o illuminata),
- m. 20 da segnali stradali, intersezioni, curve e impianti semaforici,
- m. 10 da altre insegne su totem o su palo.

Art. 17

Insegne di esercizio su chioschi o edicole

Le insegne di esercizio poste sui chioschi o edicole devono essere coerenti con le caratteristiche del manufatto di cui costituiscono parte accessoria, nel rispetto della Zona omogenea di cui al presente Regolamento, e comunque collocate in aderenza alla sagoma del manufatto.

Art. 18
Stazioni di servizio carburanti

Per l'individuazione delle stazioni di servizio è consentita l'installazione di una sola insegna di esercizio su palo a bandiera o a pastorale e arretrata di almeno cm. 50 dal margine esterno del marciapiede o passaggio pedonale.

Il palo di sostegno deve essere infisso nell'area privata.

Per tale insegna viene derogato il rispetto della distanza minima da mantenere nei confronti di altri mezzi pubblicitari e dai segnali stradali e al divieto di sporgere sul suolo pubblico.

Per le restanti norme si applicano quelle contenute nel Codice della Strada.

Art. 19
Deroga per attività poste in zone isolate e/o arretrate dal filo strada

Le attività con sedi arretrate di almeno m. 10 dal limite della sede stradale o poste all'interno di strade senza uscita, di corti o piazzette nascoste o isolate, possono installare una insegna di esercizio prospiciente la strada di transito, e ricadente esclusivamente su proprietà privata, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

Art. 20
Gallerie

Entro le gallerie aperte al pubblico transito, realizzate ai piani terreni di complessi edilizi, possono essere collocate insegne di esercizio a bandiera, secondo le norme tecniche di installazione di cui al presente Regolamento.

Art. 21
Cantieri

È consentito, unicamente all'interno dell'area del cantiere e limitatamente alla sua durata, l'installazione di un solo pannello per la pubblicità delle ditte ivi operanti, per quella delle agenzie immobiliari direttamente interessate alla vendita o locazione degli immobili, o per le attività presenti nel fabbricato le cui insegne di esercizio sono state occultate da steccati o impalcature.

Nel caso di interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione, è possibile installare sulle impalcature del cantiere, forme pubblicitarie attinenti all'intervento con eventuali forme di sponsorizzazione dello stesso, nella misura massima del 20% della superficie interessata dall'impalcatura.

Tale installazione potrà essere assentita, limitatamente alla durata del cantiere, su conforme parere della Commissione Edilizia, previa presentazione di una proposta grafica che definisca esaustivamente materiali, tipologia, colori e dettagli grafici dell'allestimento e nel rispetto di quanto disciplinato dal vigente Piano generale degli impianti.

NORME PER LA CATEGORIA TENDE

Art. 22

Collocazione e caratteristiche

In tutto il territorio comunale, le tende:

- a) non devono recare ostacolo alla viabilità, né occultare alla vista la segnaletica stradale o toponomastica;
- b) non possono essere installate sugli elementi decorativi degli edifici, quali: fregi, marcapiano, riquadri di vetrine/porte/finestre, ecc.;
- c) devono essere esclusivamente estensibili, o a discesa, o a cappottina;
- d) devono essere preferibilmente della stessa tipologia e colore nel medesimo edificio; eventuali soluzioni alternative possono essere proposte qualora quelle esistenti siano considerate incoerenti col fabbricato; il Comune può richiedere agli interessati l'uniformità anche per più edifici posti sulla stessa via;
- e) possono prevedere esclusivamente le indicazioni che contraddistinguono la sede ove si svolgono le attività commerciali, di produzione di beni e servizi, di un'arte o professione, che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la categoria merceologica dell'esercizio o l'attività in essa svolta;
- f) non devono avere alcun elemento rigido aggettante più di cm. 15 sul suolo pubblico ad altezza inferiore a m. 2,30 dal piano del marciapiede o, in assenza dello stesso, dal piano stradale, mentre il bordo inferiore della frangia deve essere ad altezza minima di m. 2,10;
- g) non devono superare le seguenti sporgenze sul suolo pubblico: m. 1,00 per vie di larghezza inferiore a m. 9,00 e comunque non oltre 1/3 della larghezza della via; m. 1,20 per vie di larghezza superiore o uguale a m. 9,00; m. 3,00 per viali e piazze;
- h) devono essere arretrate di almeno cm. 50 dal bordo esterno del marciapiede stradale, ad eccezione delle strade e delle piazze pedonalizzate;
- i) ai piani superiori degli edifici, per i locali d'affari, gli esercizi pubblici o le sedi di attività possono essere collocate solo tende a discesa poste all'interno dei fori finestra.

Nella Zona 0 e nella Zona 1 le tende inoltre:

- a) devono essere in tessuto e in tinta unita, nei colori nella gamma delle tinte naturali, da armonizzare con il contesto, con esclusione dell'uso di colori accesi;
- b) nei portici e sottoportici di uso pubblico o di pubblico transito, devono essere previste esclusivamente della tipologia a discesa e collocate, parallelamente alla facciata, al loro interno.

NORME FINALI

Art. 23

Vigilanza e sanzioni

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative, si rimanda alle disposizioni in materia contenute nel Codice della Strada e al suo Regolamento di attuazione.

Art. 24
Disposizioni finali

Le norme del presente Regolamento, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore per le nuove istanze di collocazione di tende e insegne.

Le autorizzazioni in vigore possono essere rinnovate per un triennio, decorso il quale dovranno essere adeguate al presente Regolamento.

Le norme del presente Regolamento possono essere aggiornate e modificate, secondo le procedure di legge, ogni qualvolta emergano specifiche necessità.

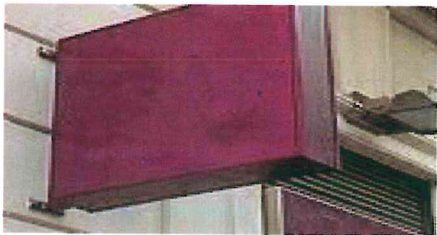
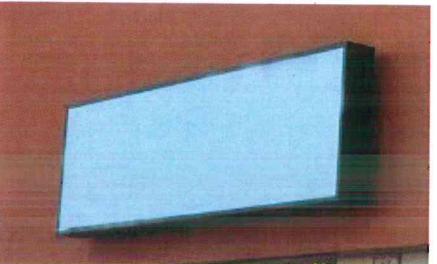
Il rinvio a leggi e a regolamenti contenuti nel presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi e loro eventuali modificazioni od integrazioni.

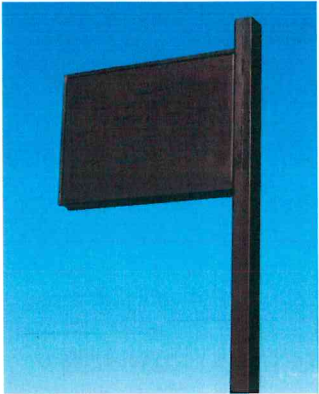
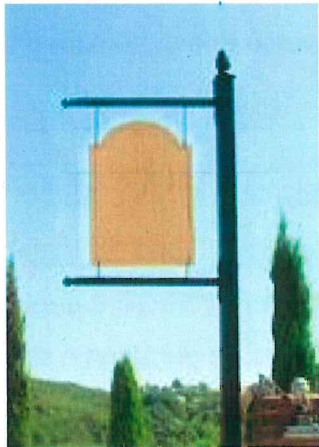
TABELLA DELLE TIPOLOGIE E DELLE ZONE OMOGENEE

Tipologia L: luminosa NL: non luminosa	ZONA 0		ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3		NOTE E PRESCRIZIONI
	L	NL	L	NL	L	NL	L	NL	
CASSONETTO A BRACCIO O A BANDIERA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
CASSONETTO A STENDARDO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	
CASSONETTO FRONTALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LETTERE SINGOLE O SINGOLE SCATOLATE A BRACCIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LETTERE SINGOLE O SINGOLE SCATOLATE A BANDIERA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LETTERE SINGOLE O SINGOLE SCATOLATE A STENDARDO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	
LETTERE SINGOLE O SINGOLE SCATOLATE FRONTALI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
FILAMENTO A BANDIERA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
FILAMENTO A STENDARDO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	
FILAMENTO FRONTALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
RAGGIO FILTRANTE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Sono consentite solo all'interno del vetro dei vani vetrine/porte/finestre collocate al piano terra.
PUNTI LUMINOSI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Sono consentiti purchè fissi, non intermittenti e non correnti e senza variazione di colore, posti solo all'interno del vetro dei vani vetrine/porte/finestre.
COMBINATA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	Si applicano le norme stabilite per ogni tipologia.

Tipologia L: luminosa NL: non luminosa	ZONA 0		ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3		NOTE E PRESCRIZIONI
	L	NL	L	NL	L	NL	L	NL	
INSEGNA A BANDIERA, A PASTORALE, A CARTELLO SORRETTA DA UNO O PIU' PALI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	E' consentita nei modi e con le caratteristiche di cui all'art 15 del presente Regolamento.
INSEGNA A TOTEM	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	E' consentita nei modi e con le caratteristiche di cui all'art 16 del presente Regolamento
BANDIERE SU PALO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	Sono consentite su palo di altezza massima m. 7,00 stabilmente infisso al suolo e posto ad una distanza minima di m. 3,00 dalla carreggiata. Nelle bandiere fisse, la parte pubblicitaria dovrà essere rivolta verso la proprietà privata o posta parallelamente alla viabilità.
PANNELLO FRONTALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
PANNELLO SU CANTIERE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	E' consentito nei modi e con le caratteristiche di cui all'art 21 del presente Regolamento.
ISCRIZIONE INCISA O DIPINTA SU MURATURA, METALLO, LEGNO O MATERIALE DI ALTRA NATURA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	L'eventuale illuminazione diretta e/o indiretta non deve costituire pericolo di abbagliamento per i veicoli in transito su aree e viabilità pubbliche o private di pubblico transito e non ingenerare in alcun modo interferenza con la segnaletica stradale.
MONITOR, PANNELLI LUMINOSI, APPARECCHI TELEVISIVI E SIMILI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Possono comprendere immagini fisse o variabili. Sono consentite solo all'interno del vetro dei vani vetrine/porte/finestre collocate al piano terra.

CATALOGAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DELLE TENDE

CATEGORIA INSEGNE	
POSIZIONAMENTO SU EDIFICIO	
Tipologia	Esempio fotografico
INSEGNA A BRACCIO Insegna che viene appesa ad un supporto orizzontale fissato perpendicolarmente alla facciata degli edifici.	
INSEGNA A BANDIERA Insegna fissata perpendicolarmente alla facciata degli edifici attraverso uno o più supporti.	
INSEGNA A STENDARDO Insegna a sviluppo solitamente orizzontale, sostenuta da due o più supporti verticali a diretto contatto con gli edifici (sul tetto, sopra e sotto pensiline o simili) su suolo privato.	 insegna a stendardo su tetto
	 insegna a stendardo sotto a pensilina
INSEGNA FRONTALE Insegna realizzata tramite manufatto bidimensionale posta in aderenza alla parete dell'edificio.	

CATEGORIA INSEGNE	
POSIZIONAMENTO SU PALO	
Tipologia	Esempio fotografico
INSEGNA A BANDIERA Insegna fissata, generalmente con uno o più supporti, perpendicolarmente ad un unico palo.	
INSEGNA A PASTORALE Insegna posta su un palo terminante con un prolungamento orizzontale, fissata ad un unico palo sul lato orizzontale superiore (ed eventualmente anche su quello inferiore e su un lato verticale).	
INSEGNA A CARTELLO Insegna sorretta da uno o più pali fissato/i al suolo.	

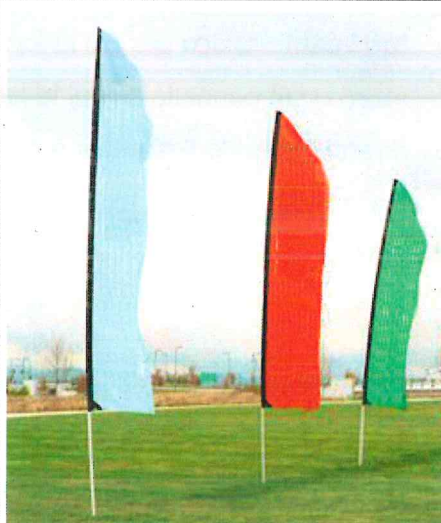
INSEGNA A TOTEM

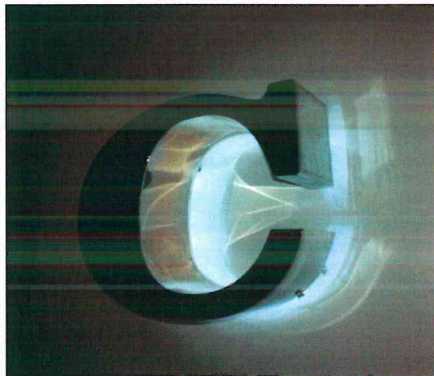
Insegna fissata direttamente al suolo (o con eventuale basamento), mono o bifacciale, collocata parallela, perpendicolare o inclinata rispetto alla viabilità.



BANDIERE SU PALO

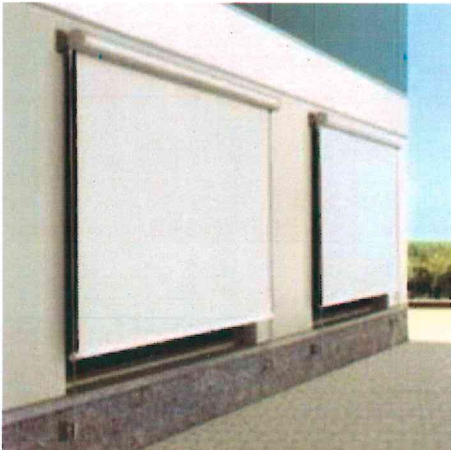
Bandiere su palo stabilmente infisso al suolo (o con eventuale basamento), mono o bifacciale.



CATEGORIA INSEGNE	
MODELLI	
Tipologia	Esempio fotografico
CASSONETTO Insegna luminosa costituita da una struttura scatolare, generalmente metallica, entro la quale vengono poste le sorgenti luminose, usualmente tubi al neon, led o lampade. Può essere monofacciale o bifacciale, ovvero esporre una sola superficie con lettere e/o simboli (cassonetto frontale) o due superfici contrapposte (cassonetto a braccio, a bandiera, ecc.). Può essere "a tutta luce", quando le superfici contenenti le scritte e/o i simboli sono totalmente di materiali trasparenti e quindi luminose, o "a lettere ritagliate", quando il fondo è totalmente o parzialmente opaco e sono le scritte e/o i simboli ad essere maggiormente luminosi.	 cassonetto a tutta luce  cassonetto a lettere ritagliate
LETTERE SINGOLE E SINGOLE SCATOLATE Insegna luminosa costituita da elementi singoli e/o singoli scatolari, cioè separati l'uno dall'altro, aventi la forma della lettera del tipo di carattere prescelto. Può essere "a luce riflessa/indiretta", cioè avere il frontale totalmente opaco per cui la luce interna viene riflessa sul muro o sul pannello su cui le lettere sono fissate, o "luce diretta" quando il frontale è realizzato con materiale trasparente.	 
FILAMENTO Insegna formata di fili al neon sagomati, con o senza sottolettere piane o scatolate, con o senza pannello di fondo.	

CATEGORIA INSEGNE	
MODELLI	
Tipologia	Esempio fotografico
A RAGGIO FILTRANTE Insegna luminosa formata da un pannello di materiale plastico o metallico trasparente sul quale sono stati incisi lettere e/o simboli che vengono illuminati da neon, led, ecc. posto dentro un contenitore inserito nel pannello stesso.	
A PUNTI LUMINOSI Insegna in cui le scritte e/o i simboli vengono formati dall'insieme di singole sorgenti luminose puntiformi.	

VARIE	
Tipologia	Esempio fotografico
TARGA Elemento piano di dimensioni contenute, riguardanti attività commerciali, sedi di associazioni, enti, studi professionali, uffici, ecc.	
VETROGRAFIA/VETROFANIA Insegna realizzata con qualsiasi tecnica direttamente sul vetro di porte, vetrine o finestre.	

CATEGORIA TENDE	
Tipologia	Esempio fotografico
ESTENSIBILE	
DISCESA	
CAPPOTTINA	

UDINE, ...-1.FEB.2017.....

IL PRESIDENTE _ IL SEGRETARIO GENERALE

F.to C. Spiga

f.to C. CIPRIANO